

Banca Dati sui gas fluorurati

16/03/2023 - Dott.ssa Antonella Angelosante Bruno

Banca Dati degli interventi

1. Normativa di riferimento e soggetti obbligati

- Come richiedere le abilitazioni

2. Comunicazione interventi

- Installazione
- Archivio e storno
- Catalogo e profilo (pagamento dei diritti di segreteria annuali)

3. Sanzioni

4. Certificazione

- Riepilogo degli interventi

5. Quesiti

Normativa di riferimento

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE

Regolamento (UE) n. 517/2014

Nei considerando del regolamento viene evidenziato che è fondamentale **monitorare** efficacemente le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di **riduzione delle emissioni** e **per valutare l'impatto del regolamento**.

L'articolo 6 prevede che gli operatori istituiscono e tengono, per le apparecchiature indicate, registri in cui sono specificate una serie di informazioni e che i dati possono essere conservati:

- dagli operatori o dalle imprese per loro conto
- in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri (scelta introdotta dal DPR 146/2018)

L'articolo 20 «Raccolta di dati sulle emissioni» prevede che gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal regolamento 517/2014, al fine di **acquisire, nella misura del possibile, dati sulle emissioni**.

DPR 146/2018: Banca Dati

E' **istituita** presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei **registri** di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le attività di **installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento delle apparecchiature**, sono comunicate, per via telematica, alla **Banca dati** gestita dalla Camera di commercio competente.

Le informazioni sono comunicate **dall'impresa certificata** ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, dalla **persona fisica certificata**.

Gli **operatori** delle apparecchiature verificano le **informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla Banca dati** e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni, rispettando l'obbligo di tenuta dei registri delle apparecchiature.

Soggetti obbligati alla Comunicazione

1. **Impresa in possesso di certificato per il regolamento 2015/2067 e 304/2008** che svolge attività su *apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e apparecchiature antincendio*.
2. **Persona fisica certificata:**
 - A. Persona che svolge attività su *commutatori* (regolamento 2015/2066) o *celle frigorifere di camion e rimorchi frigorifero* (regolamento 2015/2067), per le quali l'impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l'impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.
 - B. Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come *operatori* («*proprietari delle apparecchiature*») e si avvalgono di personale interno per le attività (regolamenti 2015/2067, 304/2008, 2015/2066). In questo caso *ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato*.

Passi da seguire

Per poter comunicare gli interventi l'impresa deve:

1. dal sito www.fgas.it presentare una **richiesta di abilitazioni** con la quale indica il personale che inserirà materialmente le comunicazioni. La richiesta va presentata con firma digitale del legale rappresentante o suo delegato.
2. Le persone abilitate riceveranno le credenziali e potranno accedere alla Banca Dati (<https://bancadati.fgas.it>) e effettuare le **comunicazioni interventi**.
3. Ogni **rapporto di intervento** dovrà essere trasmesso **all'operatore** dell'apparecchiatura, o tramite la Banca Dati o con canali propri dell'impresa.

Chi richiede le abilitazioni

Nel caso di	l'abilitazione viene chiesta da
<p>Impresa certificata</p>	<p>Legale rappresentante dell'impresa certificata o suo delegato</p>
<p>Persona certificata che svolge attività su commutatori o celle frigorifere di camion e rimorchi, per le quali l'impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l'impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.</p>	<p>Legale rappresentante dell'impresa iscritta per conto della quale la persona svolge l'attività o suo delegato</p>
<p>Persona certificata che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («<i>proprietari delle apparecchiature</i>») e si avvalgono di personale interno per le attività. In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.</p>	<p>Legale rappresentante dell'impresa/ente per conto della quale la persona svolge l'attività o suo delegato</p>

Come richiedere le abilitazioni

Le abilitazioni vengono richieste dalle **imprese certificate** oppure dalle **imprese non certificate per conto del proprio personale certificato**.

Per richiedere le abilitazioni è necessario accedere alla scrivania telematica dal sito www.fgas.it con le modalità consuete (firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato) e presentare una **RICHIESTA ABILITAZIONI**.

In questa pratica il richiedente dovrà indicare le persone che utilizzeranno la Banca Dati per comunicare gli interventi.

Le persone possono essere interne all'impresa (p.es. personale amministrativo) o esterne ad essa (p.es. commercialista, associazione di categoria)

La persona che comunica gli interventi non è necessariamente la persona certificata.

Una volta presentata la pratica (gratuita) le persone riceveranno **una notifica** via mail.

Comunicazione degli interventi

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE

Come si accede per comunicare i dati

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio **via telematica**, accedendo all'area **Comunicazione Interventi** dal portale <https://bancadati.fgas.it>.

L'accesso degli utenti abilitati avviene con credenziali rilasciate dal Registro FGAS oppure con CNS o SPID.

Quali interventi comunicare

Attività	Descrizione
<u>Installazione</u>	Assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato ; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;
<u>Manutenzione o assistenza</u>	Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemble due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite
<u>Riparazione</u>	Ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite , riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas
<u>Smantellamento</u>	Interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.
<u>Controllo delle perdite</u>	Controllo per la verifica delle eventuali perdite svolto su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Quali apparecchiature sono coinvolte

Le apparecchiature sono definite dall'art. 4 paragrafo 2 Regolamento (UE) n. 517/2014

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) celle frigorifero di autocarri* e rimorchi frigorifero;
- f) commutatori elettrici.

NOTA: veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e che sia equipaggiato di cella frigorifero

Per l'obbligo di comunicazione, non vi sono soglie minime quantitative in termini di FGAS contenuti.

Quando comunicare gli interventi

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati gestita dalle Camere di commercio esclusivamente per **via telematica**, entro **30** giorni:

- a) dall'**installazione delle apparecchiature**;
- b) dal **primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature** già installate, e da ogni intervento successivo;
- c) dallo **smantellamento delle apparecchiature**.

Chi sono gli operatori

Il **proprietario** o altra persona fisica o giuridica **che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature**. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

Cosa trasmettere all'operatore

Il manutentore, a seguito dell'intervento e della comunicazione, trasmette all'**operatore** il **Rapporto di Intervento** contenente il **codice univoco apparecchiatura** ed il **codice univoco dell'intervento**. Entrambi i codici sono attribuiti in automatico dalla Banca Dati.

Gli operatori verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso ad una sezione della Banca dati (<https://operatori.fgas.it>) indicando i codici univoci di apparecchiatura e intervento.

Come pagare il diritto annuo

Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di *novembre*, alle Camere di commercio competenti i diritti di segreteria pari a 21€ per le imprese certificate e 13€ per le persone (nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione).

Il versamento avviene via telematica con le modalità indicate dalle singole Camere di commercio attraverso una funzione disponibile sulla Banca Dati.

Sanzioni

D.LGS. 163/2019 IN VIGORE DAL 17.01.2020

Soggetti	Violazione	Sanzioni in Euro	Rif. Normativo violazione
Impresa	che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che non è in possesso del pertinente certificato	10.000 - 100.000	Art. 10 regolamento (UE) n. 517/2014
Impresa	che svolge le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio senza essere in possesso del pertinente certificato	10.000 - 100.000	Art. 10 regolamento (UE) n. 517/2014
persone fisiche	che svolgono le attività: <ul style="list-style-type: none"> • installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f); • controlli delle perdite nelle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a e), a norma dell'articolo 4, paragrafo 1; • recupero di gas fluorurati a effetto serra, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato	10.000 - 100.000	Art. 10 regolamento (UE) n. 517/2014
Imprese e persone fisiche	che pure essendo soggetti obbligati non effettuano l'iscrizione al Registro telematico nazionale	150 – 1.000	Art.10 regolamento (UE) n. 517/2014
imprese certificate o persone fisiche certificate (nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione)	che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del DPR 146/2018 le informazioni di cui all'articolo 16 commi 4, 5 e 7 del medesimo decreto, entro 30 giorni dalla data dell'intervento	1.000 – 15.000	Art.6 regolamento (UE) n. 517/2014

Imprese e persone fisiche – Sanzioni d.lgs. 163/2019

Certificazione

CERTIFICATI PER PERSONE E IMPRESE

Apparecchiature	Attività	Persona fisica	Impresa
Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Iscrizione + Certificazione	Iscrizione + Certificazione
	Controllo delle perdite di apparecchiature contenenti ≥ 5 tonn CO2 eq di Fgas (≥ 10 tonn CO2 eq di Fgas se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	Iscrizione + Certificazione	
	Recupero di Fgas	Iscrizione + Certificazione	
Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Iscrizione + Certificazione	Iscrizione
	Controllo delle perdite di apparecchiature contenenti ≥ 5 tonn CO2 eq di Fgas (≥ 10 tonn CO2 eq di Fgas se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	Iscrizione + Certificazione	
	Recupero di Fgas	Iscrizione + Certificazione	
Apparecchiature fisse di protezione antincendio	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Iscrizione + Certificazione	Iscrizione + Certificazione
	Controllo delle perdite di apparecchiature contenenti ≥ 5 tonn CO2 eq di Fgas (≥ 10 tonn CO2 eq di Fgas se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	Iscrizione + Certificazione	
	Recupero di Fgas	Iscrizione + Certificazione	
Commutatori elettrici contenenti Fgas	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Iscrizione + Certificazione	Iscrizione
	Recupero di Fgas	Iscrizione + Certificazione	Iscrizione
Solventi a base di Fgas	Recupero di Fgas	Iscrizione + Certificazione	Iscrizione
Impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (MAC)	Recupero di Fgas	Iscrizione + Attestazione	Iscrizione
Apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenti Fgas	Controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite	Iscrizione	Iscrizione

Certificati: rilascio e durata

I certificati vengono rilasciati

- ✓ alle **persone** a seguito del superamento di un esame costituito da una prova teorica e una prova pratica e hanno una durata di 10 anni
- ✓ alle **imprese** a seguito di verifica ispettiva presso una unità locale dell'impresa che dimostri il rispetto di una serie di requisiti quali impiego di personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e disponibilità di strumenti e vale 5 anni.

Nel caso di **imprese individuali**, se il titolare dell'impresa è anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, **sia l'impresa che la persona dovranno certificarsi**. Infatti, i due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti sopra descritti. Al fine del rilascio della certificazione delle imprese individuali, è previsto un apposito iter all'interno dello Schema di accreditamento imprese.

Mantenimento delle certificazioni

Nell'arco della validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con **cadenza annuale** e sono **esclusivamente documentali**.

Dalla Banca dati è possibile ottenere il **documento** da presentare agli **Organismi di certificazione** per il **mantenimento della certificazione**, come richiesto negli schemi di accreditamento per il rilascio delle certificazioni approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della transizione ecologica).

Il documento "emesso" dalla Banca Dati contiene il **riepilogo degli interventi** svolti dall'impresa oppure dalla persona dalla precedente sorveglianza del certificato per dimostrare che l'impresa o la persona abbiano effettivamente svolto interventi nel periodo di interesse.

Ricapitolando alcuni degli obblighi...

PER PERSONE E IMPRESE

L'impresa	Deve
<p>Se l'impresa svolge attività di manutenzione, installazione, riparazione, assistenza, smantellamento, controllo delle perdite da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore e antincendio (incluse le apparecchiature ermeticamente sigillate o non contenenti fgas)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Essere iscritta al Registro FGAS (www.fgas.it) ✓ Essere in possesso di certificato valido rilasciato da organismo di certificazione. ✓ Avvalersi di personale certificato ✓ Comunicare alla Banca Dati degli interventi (https://bancadati.fgas.it) gli interventi svolti. ✓ Versare, entro novembre, il diritto annuale pari a 21,00 €
<p>da commutatori elettrici o celle frigorifero montate su camion e rimorchi frigorifero</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Essere iscritta al Registro FGAS (www.fgas.it) ✓ Avvalersi di personale certificato ✓ Comunicare, <i>per conto del proprio personale certificato</i>, alla Banca Dati (https://bancadati.fgas.it) gli interventi svolti. ✓ Versare, entro novembre, il diritto annuale pari a 13,00 € per ogni persona certificata impiegata

Obblighi per le imprese di installazione / manutenzione

L'impresa	Deve
Se vende e installa apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS a utilizzatori finali	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicare alla Banca Dati degli interventi, al momento dell'installazione, di avere effettuato la vendita
Se vende apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS a utilizzatori finali senza effettuare l'installazione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Essere iscritta al Registro FGAS come venditore (iscrizione da https://bancadati.fgas.it) - Banca Dati delle vendite ✓ Comunicare di avere effettuato la vendita

Obblighi aggiuntivi in caso di vendita di apparecchiature

La persona

Se svolge attività di manutenzione, installazione, riparazione, assistenza, smantellamento, controllo delle perdite e recupero di FGAS su:

- Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore e antincendio (incluse le apparecchiature ermeticamente sigillate o non contenenti fgas)
- Commutatori elettrici
- Celle frigorifero installate su camion e rimorchi frigorifero

Deve

- ✓ Essere iscritta al Registro FGAS (www.fgas.it) come installatore e manutentore.
- ✓ Essere in possesso di certificato valido rilasciato da organismo di certificazione.

Obblighi per le persone che svolgono attività di installazione / manutenzione

Quesiti

E' possibile inviare i quesiti tramite i siti web:

<https://bancadati.fgas.it/Help>, oppure

<https://www.ecocamere.it/quesiti/bancafgas>

Inoltre, è possibile consultare le **News**, le **FAQ**, i **manuali** o i **video tutorial** disponibili su *Informazioni utili* del sito <https://bancadati.fgas.it>

GRAZIE a tutti!